

REGOLAMENTO

DELLA

ASSOCIAZIONE

DEGLI OPERAJ

DI NOVARA

Discusso ed approvato in Adunanza generale
addì 5 *e* 12 *gennaio* 1873




NOVARA
NELLA TIPOGRAFIA DEI FRATELLI MIGLIO
1873

TITOLO PRIMO

Scopo e costituzione dell'Associazione

Art. **1.** — L'Associazione si propone di promuovere con mutue retribuzioni il benessere morale e materiale dei soci.

Questo essendo l'unico scopo della Società, nè il Consiglio d'Amministrazione, nè l'Assemblea non potranno assolutamente occuparsi di questioni politiche e prendervi parte, o delegare rappresentanti ad adunanze di tal genere, o votare indirizzi politici.

Art. **2.** — L'Associazione è composta di soci effettivi ed onorari.

TITOLO SECONDO

Rappresentanza ed Amministrazione dell'Associazione

Art. **3.** — L'Associazione è rappresentata dalla Presidenza, ed amministrata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. **4.** — La Presidenza si compone di un Presidente, di due Vice Presidenti, di un Segretario e di un Cassiere.

Ne fanno parte perpetuamente col titolo di Presidenti onorari coloro, che per i loro meriti l'Assemblea delibera per acclamazione di onorare con questo titolo.

Art. **5.** — I membri effettivi della Presidenza sono eletti dai soci ogni tre anni a schede segrete ed a maggioranza relativa.

Possono essere sempre riconfermati.

Art. **6.** — Il Presidente, ed in sua mancanza uno dei Vice Presidenti, convoca e dirige le adunanze dell'Associazione, rappresenta la Società nei rapporti colle Autorità Pubbliche, e colle altre Associazioni Operaie, dando però avviso d'ogni cosa che egli faccia almeno una volta al mese al Consiglio d'Amministrazione, numerizza e controlla i francobolli di quietanza di cui all'art. 32, e li trasmette al Cassiere a seconda dei bisogni.

Art. **7.** — Il Segretario redige i verbali delle adunanze generali, e coadiuva il Presidente nello esercizio delle sue funzioni.

Art. **8.** — Il Cassiere riscuote la tassa annuale dei soci onorari, riceve dai Direttori d'ufficio le quote mensili, riceve dal Presidente i francobolli di quietanza, e quelle altre somme che gli venissero affidate di appartenenza dell'Associazione, ne risponde, paga coi fondi sociali i mandati che gli vengono presentati, e dà il conto dello stato di cassa ogni qualvolta ne sia richiesto.

Art. **9.** — Il Consiglio d'Amministrazione si compone di venti membri eletti ogni due anni fra i soci effettivi con schede segrete e a maggioranza relativa.

Possono essere confermati nel loro ufficio una sola volta, dopo la quale non possono essere rieletti che trascorso un anno dalla cessazione del loro ufficio.

Art. **10.** — Il Consiglio nomina nel suo seno un Direttore Capo, un Vice Capo Direttore e sei Direttori.

Art. **11.** — Il Consiglio esercita le attribuzioni che gli sono specialmente attribuite, amministra collettivamente la Società, delega a' suoi membri l'esercizio di atti speciali, registra le proposte da sottoporsi all'Adunanza Generale, ne richiede la convocazione, e ne dispone l'ordine del giorno d'accordo con la Presidenza.

Si riunisce ordinariamente una volta al mese, e può sempre essere straordinariamente convocato.

Art. **12.** — Per la validità delle deliberazioni è necessario che siano presenti almeno 12 Consiglieri.

A parità di voti prevale quello di chi presiede il Consiglio.

Art. **13.** Il Direttore Capo, ed in sua assenza il Vice Capo Direttore, aduna il Consiglio e lo presiede, ordina le spese deliberate e ne emette i mandati di pagamento, sorveglia all'eseguimento delle deliberazioni prese dal Consiglio.

Art. **14.** — I Direttori per turno settimanale interverranno all'ufficio dell'Associazione nei giorni e nelle ore fissate:

1. Per ricevere le richieste d'ammessione dei soci;

2. Per ricevere le notificazioni di malattia e le richieste di sussidio, inscrivendo nell'apposita tabella il nome degli ammalati;

3. Per riscuotere le tasse e le quote dei soci, applicando i francobolli di quietanza, ed annotando a registro quelle e queste;

4. Per la spedizione dei vaglia di sussidio ordinario e straordinario e degli assegni sul fondo di riserva.

Art. **15.** — Ogni Direttore che entra in ufficio, riceve dal Cassiere contro quitanza un numero di francobolli dei quali deve rispondere.

In fine di settimana verserà al Cassiere le somme riscosse, ed i francobolli non adoperati, riportandone a sua volta la quitanza che dovrà rimettere al Direttore Capo.

Art. **16.** — Il Direttore annota in apposito registro ciò che egli fa nel proprio turno di servizio, ed in fine di settimana vi appone la sua firma.

Art. **17.** — Il Direttore di servizio, l'ultima settimana del mese, deve curare che siano notati su apposito registro tutti i morosi al pagamento delle quote mensili.

Art. **18.** — Il Consiglio d'Amministrazione ha un Segretario nominato da lui, il quale ha corrispettivo e deve prestarsi al disimpegno di tutte quelle funzioni delle quali è richiesto dai membri del Consiglio ed è responsale delle carte tutte dell'Associazione.

Nomina anche un portinaio che dovrà prestarsi all'adempimento delle funzioni delle quali verrà richiesto.

I corrispettivi del Segretario e del Portinaio, sono determinati dall'Assemblea.

TITOLO TERZO

Adunanze dell'Associazione

Art. **19.** — Le adunanze ordinarie dell'Associazione devono sempre aver luogo nei mesi di gennaio e di luglio.

Art. **20.** — Alle adunanze possono intervenire tutti i soci effettivi ed onorari.

Art. **21.** — Nelle adunanze ordinarie ha luogo il rapporto del Consiglio d'Amministrazione sulle operazioni fatte, sulle deliberazioni prese nel semestre, sulle persone state ammesse a far parte della Società e la presentazione del conto.

Art. **22.** — In queste adunanze il Segretario della Presidenza può essere supplito dal Segretario d'Amministrazione.

TITOLO QUARTO

Ammessione ed esclusione dei Soci.

Art. **23.** — I soci onorari ed effettivi sono ammessi dal Consiglio d'Amministrazione a proposta di un Socio, da farsi al Segretario, che inscriverà su apposito registro il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio e la professione del socio proposto.

Art. **24.** — Non possono essere ammessi come soci effettivi, quelli che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età, o siano affetti da malattia abituale, nè i contadini, o coloro i quali esercitano professioni per le quali non è facile la sorveglianza.

Art. **25.** — Il Consiglio, assunte le dovute informazioni, vota l'ammessione dei soci a scrutinio segreto ed in modo inappellabile.

Chi non fu ammesso può essere nuovamente proposto a socio dopo un anno dalla deliberazione del Consiglio.

Art. **26.** — I Soci onorari possono dietro loro richiesta essere ammessi tra gli effettivi, ma dovranno adempiere a tutte le obbligazioni che incombono ad un estraneo ammesso come socio effettivo.

Art. **27.** — I soci, che col loro contegno turbano la esistenza ed il buon andamento della Società possono esserne espulsi mediante deliberazione presa dal Consiglio d'Amministrazione e dalla Presidenza, uditi i medesimi nelle loro osservazioni.

TITOLO QUINTO

Doveri e Diritti dei Soci.

Art. **28.** — I soci onorari sono tenuti a pagare annualmente £. 6 sulla presentazione di una bolletta staccata da registro a matrice.

Potranno liberarsi da siffatta obbligazione, e saranno iscritti fra i soci perpetui, pagando in una sola volta la somma di £. 60.

Art. **29.** — I soci effettivi appena ammessi devono ritirare un libretto personale, e pagare contemporaneamente cent. 40 per il libretto, £. 1, 50 per tassa d'ammessione e le seguenti somme per il fondo di riserva cioè:

a) se non oltrepassano i	25 anni	. L.	0, 50
b) »	30 »	. »	2, 00
c) »	40 anni	. L.	3, 50
d) »	45 »	. »	13, 50
e) se oltrepassano i	45 »	. »	98, 50

Art. **30.** — Il socio effettivo deve inoltre pagare ogni mese anticipatamente nell'ufficio dell'Associazione, nei giorni e nelle ore in cui è aperto, una lira, sulla quale cent. 70 saranno prelevate per la cassa corrente, e 30 per la cassa di acquiescenza.

Art. **31.** — La quota mensile dei soci potrà essere aumentata fino a cent. 30 al mese, ogni volta che al conto di cassa corrente non si troverà la somma corrispondente a £. 1 per ciascun socio effettivo.

La quantità e la durata di questo aumento è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta.

Art. **32.** — Le quitanze dei pagamenti fatti dai soci si rilasciano coll'apposizione sul libretto di francobolli stampati a matrice su carta di colore diverso, portante un numero progressivo di registrazione e la cifra della somma pagata.

Art. **33.** — Il socio effettivo, che all'atto della ammessione non abbia indicata la vera età, pagherà una multa corrispondente al doppio della tassa d'ammessione che avrebbe dovuto pagare.

Art. **34.** — Il socio che lascia trascorrere tre mesi senza pagare la quota, cessa senz'altro dal far parte dell'Associazione.

Può però esservi riammesso alle condizioni fissate dal Consiglio; contro la deliberazione del Consiglio è ammesso l'appello all'Assemblea.

Art. **35.** — I soci chiamati sotto le armi o volontariamente accorsivi per guerra nazionale non perdono la loro qualità di socio, e se quando ne ritornano pagano la quota del mese in corso, acquistano subito diritto al sussidio.

Art. **36.** — I soci effettivi ammalati e perciò resi inabili all'esercizio della loro industria, i quali facciano parte dell'Associazione da sei mesi interi, e non siano in debito di veruna quota, se la malattia dura almeno tre giorni, hanno diritto al sussidio ordinario, il quale decorre dal giorno successivo alla presentazione nell'ufficio del certificato medico di malattia.

Se la malattia dura oltre i sette giorni il certificato dovrà presentarsi settimanalmente. In suo difetto cessa il sussidio.

Art. **37.** — I soci assenti da Novara dovranno far legalizzare la firma del medico dal Sindaco del luogo in cui risiedono.

Art. **38.** — La Società può sempre far riconoscere dai Consiglieri o da un medico se esiste la malattia e l'impotenza al lavoro, e le costoro relazioni saranno inoppugnabili.

Art. **39.** — Nello spazio di dodici mesi il sussidio non può essere dato per più di 90 giorni.

Nell'assegnare il sussidio non si terrà calcolo dei giorni di convalescenza.

Art. **40.** — Se, dopo avuti i 90 giorni di sussidio, i soci cadono in istato di malattia abituale o cronaca potranno richiedere al Consiglio, che, avuto riguardo allo stato della Società ed alla condizione dei richiedenti, potrà assegnare un sussidio straordinario mensile non maggiore di £. 6.

Art. **41.** — Il sussidio ordinario è di una lira al giorno.

Art. **42.** — Le malattie causate da abuso di liquori o da malcostume non danno diritto a sussidio di sorta.

Art. **43.** — Quando per causa di epidemia o di guerra sia impedita la riscossione delle quote, potrà il Consiglio sospendere il sussidio ordinario ed assegnarne uno temporaneo da darsi ogni quindici giorni.

Art. **44.** — I sussidi dovuti ai soci defunti, se non sono ritirati dagli eredi entro un mese, appartengono senz'altro alla Società.

Art. **45.** — I vaglia dei sussidi sono staccati da registro a matrice, indicano il nome del socio e la somma da pagare e portano la firma del Direttore Capo o di uno dei Direttori.

Art. **46.** — La Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione potranno decidere se in via di eccezione il sussidio si debba corrispondere a quei soci assenti, i quali per causa straordinaria non abbiano potuto presentare l'attestazione o le attestazioni di malattia a tenore dell'art. 36.

Cassa corrente — Fondo di riserva
Cassa di acquiescenza

Art. **47.** — Sulle quote mensili pagate dai soci 70 centesimi sono versate con le quote dei soci onorari nella cassa corrente e sono destinati al pagamento dei sussidi ordinari, straordinari e temporanei.

L'avanzo tra l'esatto e le spese d'esercizio e di sussidii, per una metà si accumula in aumento dei capitali proprii della cassa corrente, per l'altra metà si accumula in aumento del fondo di riserva.

Art. **48.** — Il fondo di riserva si compone dei capitali che oggi lo costituiscono, e concorrono ad accrescerlo la metà dei loro interessi, la metà dell'avanzo tra l'esatto e lo speso per esercizio e per sussidi a tenore dell'articolo precedente, le donazioni ed i legati fatti all'Associazione, le somme pagate dai soci onorari secondo il capoverso dell'art. 28, e gli avanzi dell'esercizio del Magazzeno di previdenza secondo l'art. 46 del suo regolamento.

Art. **49.** — La metà della rendita del fondo di riserva e la totalità di essa, quando questo fondo rappresenti la somma di £. 50 per ogni socio effettivo, è destinata al sussidio dei soci effettivi che siano bisognosi e provino la loro impotenza al lavoro per infermità per la quale abbiano già avuto tutto il sussidio di cui all'art. 41, e non abbiano

potuto conseguire quello di cui all'art. 40, al sussidio di coloro i quali, benchè non siano soci, abbiano però appartenuto alla Società per 12 anni, abbiano oltrepassato gli anni 60 e versino in bisogno, ed al sussidio dei figli orfani, delle vedove e delle madri bisognose dei soci, i quali abbiano fatto parte della Società per dodici anni e ne abbiano osservato il regolamento.

Art. **50.** — Nell'assegnare questo sussidio si terrà conto rigorosamente della situazione finanziaria dei richiedenti, della misura dei loro lucri giornalieri, se abbiano altre rendite oltre quelle provenienti dal lavoro, se siano ricoverati in ospizi o forniti di alimenti da alcuno.

I figli orfani giunti all' età di 12 anni, le vedove e le madri dei soci passate a seconde nozze non avranno più diritto al sussidio. Il quale in ogni caso non si potrà mai nè accumulare ai sussidi ordinari, straordinari e temporanei di cui negli articoli 40, 41 e 43, nè accordare a più membri della famiglia del socio defunto.

Art. **51.** — La Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione nella prima settimana di aprile e di ottobre assegnano questo sussidio da distribuirsi semestralmente.

Art. **52.** — Al 31 marzo d'ogni anno cessano senz'altro questi sussidii, i quali potranno essere assegnati nuovamente.

Art. **53.** — La cassa di acquiescenza si compone dei 30 centesimi prelevati dalla tassa mensile dei soci come all'art. 30 e messi a frutto ed accumulati fino al 31 dicembre 1881.

Art. **54.** — Dopo il 31 dicembre 1881 gli interessi di questo capitale e l'ammontare dei 30 centesimi prelevati dalle quote mensili di ciascun socio saranno annualmente distribuiti, sotto deduzione di un decimo, in conformità dell'articolo seguente, ed in parti uguali fra i soci effettivi che avranno compiuti gli anni 60 al 1° gennaio di ciascun anno e faranno parte della Società da 25 anni compiuti.

Il decimo dedotto andrà in aumento del capitale di acquiescenza.

Art. **55.** — Le somme, di cui nel precedente articolo sotto deduzione del decimo, saranno distribuite nella seguente misura

Nel 1882 per 11|25
» 1883 » 12|25
» 1884 » 13|25

e così di seguito aumentando ogni anno di 1|25 la somma a distribuirsi.

In ogni caso però la distribuzione sarà sempre fatta sotto la deduzione di un decimo del reddito annuo, il quale decimo dovrà essere capitalizzato.

TITOLO SETTIMO

Disposizioni generali

Art. **56.** — Avvenendo la morte di un socio sarà pubblicato un avviso, nel quale sia indicato il nome del defunto e l'ora ed il luogo del funerale, affinchè i soci possano intervenirvi.

I soci, che lo vogliano, interverranno al funerale ma senza cero.

Art. **57.** — L'impiego dei denari dell'Associazione è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. **58.** — Ogni cinque anni sarà festeggiata la instituzione della Società nella seconda domenica di maggio.

Art. **59.** — Quelli che avessero donato all'Associazione in una sol volta somme od oggetti per il valore di L. 20 ed i soci onorari saranno inscritti in una speciale tabella esposta nella sala dell'Associazione.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni transitorie

Art. **60.** — Approvato il presente Regolamento, si faranno entro un mese le elezioni dei membri della Presidenza e del Consiglio d'Amministrazione.

Fra i membri del Consiglio d'Amministrazione, dopo il primo anno, una metà verrà estratta a sorte, e si procederà a nuova nomina.

Art. **61.** — Fino al 1882 il sussidio di cui all'art. 50 potrà essere assegnato anche a coloro, che siano bisognosi, e provino la loro impotenza al lavoro per vecchiaia.

Art. **62.** — Quelli che erano già soci prima del 1° luglio 1871, e che hanno dichiarato di non concorrere alla formazione della cassa d'acquie-

scenza, pagheranno anche per l'avvenire cent. 70 al mese, ma non avranno mai diritto alla distribuzione di cui all'art. 54.

Art. **63.** — Il sussidio ai contadini che furono ammessi a far parte dell'Associazione dopo il 2 aprile 1871, sarà corrisposto nella somma di cent. 75 al giorno.

Art. **64.** — Il presente regolamento non potrà essere modificato per 10 anni a meno che lo richieda un terzo dei soci.

IL RELATORE

C. CERRUTI

N. *di Matricola* *Gruppo N.*

Casato e Nome

Paternità

Età anni

Luogo di Nascita

Ultimo domicilio

Arte o Professione

Luogo d'Abitazione

Pagante la quota mensile di Cent. . .

Ha pagato per la tassa di ammessione L. 1, 50

Alla cassa di riserva . . . . »

Per il presente regolamento . . . . «

Novara

Il Presidente

Il Segretario

N. d'Ordine

QUITANZE

Novara 1873		*Novara* 1874
	Gennaio	
	Febbraio	
	Marzo	
	Aprile	
	Maggio	
	Giugno	
	Luglio	
	Agosto	
	Settembre	
	Ottobre	
	Novembre	
	Dicembre	

QUITANZE

Novara 1875		*Novara* 1876
	Gennaio	
	Febbraio	
	Marzo	
	Aprile	
	Maggio	
	Giugno	
	Luglio	
	Agosto	
	Settembre	
	Ottobre	
	Novembre	
	Dicembre	

QUITANZE

Novara 1877 *Novara* 1878

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

QUITANZE

Novara 1879	*Novara* 1880

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

QUITANZE

Novara 1881 *Novara* 1882

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre